



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

# ***Regolamento sulla tutela del benessere degli animali***

Approvato con Deliberazione Consiglio Unione Valdera  
n. 12 del 27 marzo 2015

# **REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 – Principi e finalità

### **TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 4 - Definizioni ed esclusioni
- Art. 5 – Obblighi dei detentori degli animali
- Art. 6 - Divieti e prescrizioni
- Art. 7 - Abbandono di animali
- Art. 8 - Avvelenamento di animali
- Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso.
- Art. 10 - Inumazione di animali
- Art. 11 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti
- Art. 12 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 13 – Toelettatura animali
- Art. 14 – Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia
- Art. 15 - Addestramento di animali
- Art. 16 - Pet Therapy
- Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 18 - Approvvigionamento di cibo per animali
- Art. 19 - Associazioni animaliste e zoofile
- Art. 20 - Commissione intercomunale affari animali

### **TITOLO III CANI**

- Art. 21 – Definizione dei bisogni
- Art. 22 - Modalità di custodia
- Art. 23 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico
- Art. 24 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto
- Art. 25 - Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato di aggressività
- Art. 26 – Affidamento e adozione di cani. Prevenzione del randagismo.

### **TITOLO IV GATTI**

- Art. 27 – Colonie Feline
- Art. 28 - Cura delle Colonie Feline da parte dei/le “gattari/e”

### **TITOLO V VOLATILI E FAUNA SELVATICA**

Art. 29 – Detenzione di volatili

Art. 30 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

Art. 31 - Contenimento numerico della popolazione di piccioni

## **TITOLO VI EQUINI**

Art. 32 – Principi distintivi

## **TITOLO VII SPECIE ACQUATICHE**

Art. 33 – Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 34 - Divieti relativi alle specie animali acquatiche

## **TITOLO VIII ANIMALI ESOTICI**

Art. 35 – Tutela degli animali esotici

## **TITOLO IX MOSTRE FAUNISTICHE ITINERANTI E ATTIVITA' CIRCENSI CON ANIMALI**

Art. 36 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

Art. 37 – Prescrizioni e divieti

Art. 38 - Animali in premio o in omaggio

## **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 39 – Sanzioni

Art. 40 - Vigilanza

Art. 41 - Entrata in vigore e abrogazione di precedenti disposizioni

## **TITOLO I -PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

### **Art.2 – Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione del presente Regolamento riguarda tutti i Comuni che aderiscono alla funzione associata della Polizia Municipale.

### **Art. 3 - Principi e finalità**

1. L'Unione Valdera, in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela il diritto alla cura degli animali, esercitabile da ogni individuo, singolo o in Associazioni, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.

2. L'Unione, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione verso tutti gli esseri viventi, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.

3. L'Unione, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.

4. L'Unione, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione di animali e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali. La pratica di sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati.

5. L'Unione, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo animale è un valore sociale, promuove iniziative perché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.

6. E' compito dei servizi di Polizia agire nei casi di maltrattamenti, secondo quanto disposto dalle norme del <sup>1</sup>codice penale. L'Unione, essendo deputata alla tutela degli animali, per le finalità sopra indicate, collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, con il Dipartimento della Prevenzione della ASL e con l'Ordine dei Veterinari, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

7. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali

---

1 Il Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1938 ss. mm. ii.) disciplina agli artt. da 544-bis a 544-sexies del Titolo IX - bis del Libro II i "Delitti contro il sentimento degli animali"

sono legati per la loro esistenza.

8. L'Unione, ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali, una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta dell'Unione.

## **TITOLO II -DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 - Definizioni ed esclusioni**

1. La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 3 mesi di vita.
3. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutti gli animali, così come individuati al comma 1 del presente articolo, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio dell'Unione Valdera, ad esclusione di quanto previsto e regolamentato dalle leggi speciali in merito a specie e tipi di animali.

### **Art. 5 – Obblighi dei detentori degli animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare il detentore dell'animale d'affezione è tenuto a :
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale dal riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
  - b) fornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie, nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe regionale, ove previsto;
  - e) conseguire un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) controllare la riproduzione, auspicabile con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

i)trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.

4. Gli animali d'affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate alla ASL Veterinaria. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

### **Art. 6 Divieti e prescrizioni**

E' vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;

2. tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

3. tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, il tetto dovrà essere impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;

4. lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione;

5. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario;

6. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;

7. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;

8. colorare in qualsiasi modo gli animali, salvo come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;

9. trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
10. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza;
11. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
12. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo;
13. non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
14. trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato e non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
15. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su ste stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
16. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
17. mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data di inizio e di fine del trattamento;
18. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo e senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
19. la detenzione, il commercio e l'emissione in natura su tutto il territorio dell'Unione Valdera di animali alloctoni, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
20. l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario;
21. l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
22. la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
23. l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà

prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale.

Ai sensi dell'art. 10 della <sup>2</sup>Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione;

24. l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;

25. l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;

26. utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare;

27. cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;

29. se non per motivi di tutela degli stessi animali è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni così come impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di detenerli nella propria abitazione; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente. Dovranno comunque essere assicurate le condizioni igienico sanitarie nonché il rispetto della quiete pubblica.

30. l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici.

Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

31. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

#### **Art. 7 - Abbandono di animali**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico, d'affezione o che abbia acquisito le abitudini della cattività, appartenente alla fauna autoctona o esotica.

#### **Art. 8 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali,

---

<sup>2</sup> La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia è stata stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987. Con l'approvazione della Legge 4 novembre 2010, n. 201 il Parlamento ha ratificato tale Convenzione, dettando specifiche norme di adeguamento interno.



affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando tramite la Polizia locale o le Guardie zoofile.

#### **Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere a darne comunicazione al Comando della Polizia Municipale del Comune interessato nei termini previsti normativamente per l'inizio dei lavori. A tal fine il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno, se possibile, essere reimmessi sul territorio di loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito. Sarà cura dell'Unione Valdera, attraverso la Commissione intercomunale affari animali di cui all'art. 20, disciplinare il soccorso agli animali feriti anche in merito alle spese veterinarie, al fine che le stesse non costituiscano un deterrente alla meritevole azione del

cittadino.

### **Art. 10 - Inumazione di animali**

1. Gli animali deceduti sono avviati all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione di animali di affezione in terreni di proprietà del detentore, qualora sia stata certificata, da parte di un medico Veterinario, l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali, e qualora non siano in atto specifici divieti ordinati dall'autorità competente per epidemie in corso.
2. Le carcasse di animali non identificati abbandonate negli spazi pubblici e nelle pubbliche vie sono rimosse a carico dell'Ente gestore dei servizi di smaltimento rifiuti.

### **Art. 11 - Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti**

1. In caso di smarrimento di un animale, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, alle Strutture sanitarie territoriali.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà, deve comunicare tempestivamente il loro rinvenimento alla Polizia Municipale. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

### **Art. 12 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare le cinque ore giornaliere, previa visibile indicazione della fascia oraria di esposizione; si potrà derogare a quanto sopra, qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possono sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o

la custodia di animali deve ottenere i pareri previsti dalle normative vigenti ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

8. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati, previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di una pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti.

10. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

### **Art. 13 - Toelettatura animali**

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato alla notifica di inizio attività tramite SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.

2. L'attività non deve costituire causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.

3. I locali adibiti ad attività di toelettatura devono essere correttamente aerati ed illuminati ed igienicamente idonei allo scopo.

### **Art. 14 - Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia**

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per le attività professionali di allevamento, addestramento, commercio o custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata a titolo abilitativo, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL.

2. Gli impianti già in attività, se non abilitati, devono rivolgere domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento detenere il registro previsto dall 'art.11 <sup>3</sup>Legge regionale 59/09, vidimato dal Dipartimento della Prevenzione della ASL, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto: • estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina • generalità del conduttore • finalità dell'addestramento • modalità e durata dell'addestramento. Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

4. Per le attività di custodia (pensioni) dei cani è richiesto il registro di cui al comma precedente. Per le attività di allevamento si fa riferimento all'anagrafe canina ed ai registri dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

### **Art. 15 - Addestramento di animali**

---

<sup>3</sup> Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009 n. 59 " Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995 n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)"

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia. E' altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché con privazioni del cibo e dell'acqua.
2. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

### **Art. 16 - Pet Therapy**

1. L'Unione Valdera riconosce nella pet therapy, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.

2. In queste attività la cura e la salute dei pazienti non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità del benessere degli animali.

3. Chiunque intenda avviare o gestire una attività di pet-therapy, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 59/2009 e dell'art. 7 del suo <sup>4</sup>Regolamento di applicazione DPGRT 38/R 2011, deve presentare una comunicazione all'Ufficio per la tutela degli animali, che sarà costituito presso l'Unione Valdera ai sensi dell'art. 20, comma 1, del presente Regolamento. Tale Ufficio avrà il compito di far conoscere le presenti disposizioni e di vigilare sulla loro corretta applicazione, nonché di trasmettere la relativa comunicazione a servizi o enti competenti.

4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.), è vietato il ricorso ad animali selvatici ed esotici e a cuccioli di età inferiore ai 6 mesi.

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e di T.A.A. In nessun caso, le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, nè consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

6. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute.

### **Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

### **Art. 18 - Approvvigionamento di cibo per animali**

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e/o colonie feline possono notificare l'intenzione di approvvigionarsi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private o

---

<sup>4</sup> Decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 agosto 2011 n. 38/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 20 ottobre 2009 n. 59"

esercizi commerciali per il prelievo degli esuberanti alimentari per destinarli all'alimentazione degli animali, al fine di ottenere la registrazione nel sistema informativo nazionale prevista dal<sup>5</sup>Regolamento 1069 CE / 2009 e dalle<sup>6</sup>Linee guida della Regione Toscana per la sua applicazione.

### **Art. 19 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale del volontariato, nonché gli altri Enti pubblici e privati il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono collaborare con l'Unione Valdera per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale.

2. L'Unione promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

### **Art. 20 - Commissione intercomunale affari animali**

1. L'Unione istituisce la Commissione Affari Animali con le seguenti finalità:

- valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi Statali e Regionali relative alla protezione degli animali;
- formulare proposte e suggerimenti in materia di affari animali;
- prevedere l'istituzione e definire i compiti e il funzionamento di un Ufficio per la tutela degli animali presso l'Unione Valdera.

2. La Commissione è formata da:

- Presidente dell'Unione Valdera o suo delegato con funzioni di Presidente.
- Rappresentanti Associazioni Zoofile e protezioniste del settore animale, rappresentative ed aventi la propria sede nei Comuni dell'Unione Valdera e con adeguata rappresentanza della cittadinanza.
- Rappresentante del Dipartimento di prevenzione della ASL 5.
- Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa.
- Dirigenti dei Settori SUAP e Polizia Municipale che di volta in volta individueranno una risorsa con funzioni di segreteria.

3. Alla commissione potranno prendere parte, di volta in volta, e su invito del Presidente, i Responsabili dei Settori dei Comuni dell'Unione Valdera per la definizione di specifiche problematiche.

## **TITOLO III -CANI**

### **Art. 21 - Definizione dei bisogni**

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare

---

5 Il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 reca le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano ed abroga il precedente Regolamento CE n. 1774/2002.

6 Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 3.02.2014 n. 63 "Recepimento Accordo di Conferenza Unificata sul documento recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 e approvazione di direttive regionali per l'applicazione"

riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.

2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

### **Art. 22- Modalità di custodia**

1. I cani devono essere custoditi secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 59/2009 e dall'<sup>7</sup>Allegato A al DPGRT 38/R 2011, suo Regolamento di attuazione

2. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli.

3. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità.

4. Le modalità di custodia di cui al presente articolo sono applicabili solo a cani detenuti in maniera continuativa in ambienti confinati di qualunque tipo, e non in modo occasionale.

### **Art. 23 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico**

1. Ai cani accompagnati dai proprietari o da altro detentore è consentito l'accesso nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto. Dovrà, inoltre, essere sempre disponibile anche la museruola, da utilizzare in caso di necessità.

2. Nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi a loro destinati, se non diversamente disposto, i cani possono muoversi, correre, giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.

4. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico. Sono esentati, esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

### **Art.24 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto**

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.

2. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico, è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con

---

<sup>7</sup> L'Allegato A del Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 20 ottobre 2009 n. 59") individua le Specifiche Tecniche Relative alle modalità di custodia degli animali.

guinzaglio e all'occorrenza con museruola.

3. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di regolamentare e non ammettere cani all'interno della propria attività, previa segnalazione al Sindaco, purchè tale esclusione sia legittimamente motivata e giustificata.

In tal caso, il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.

Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili, dei ciechi e quelli della protezione civile, salvo il caso di attività di cui al comma 1.

4. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nei Comuni dell'Unione Valdera, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio. Ove le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio non consentano l'accesso o lo lascino alla discrezionalità del conducente, dovrà esserne data preventiva comunicazione motivata al Sindaco del Comune interessato e pubblicizzazione, anche con apposizione di relativa segnalazione di divieto.  
Resta salvo il potere dell'Unione Valdera di concertare con l'Ente gestore del servizio le modalità per consentire l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto.

5. Previo accordo con i gestori, è consentito per fini riabilitativi, curativi e di benessere delle fasce deboli della popolazione, l'accesso ai cani muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

6. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri, purchè muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

#### **Art. 25 - Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato di aggressività**

1. Nei casi in cui i veterinari del Dipartimento della prevenzione rilevino rischio potenzialmente elevato per un cane a seguito di episodi di aggressione, il Sindaco del Comune interessato emana apposita Ordinanza al fine di prescrivere al proprietario dell'animale restrizioni graduate quali:

- l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;
- l'obbligo di museruola per le conduzioni in luoghi aperti al pubblico;
- il confinamento del cane in spazi che consentano la tenuta in sicurezza dell'animale;
- l'intervento terapeutico comportamentale;
- la valutazione relativa alla irrecuperabilità del cane nel contesto in cui vive, da parte della Commissione di veterinari.

#### **Art. 26 - Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo**

1. L'Unione Valdera riconosce la funzione sociale dell'adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.

### **TITOLO IV -GATTI**

#### **Art. 27 - Colonie Feline**

1. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
2. Non sono definibili colonie feline uno o più gatti normalmente stazionanti in spazi privati e regolarmente alimentati dai proprietari degli spazi stessi.
3. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
4. Sono tutelati i gatti liberi che vivono nel territorio dell'Unione Valdera.
5. Al gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso della proprietà.
6. I cittadini, singoli o associati, che accudiscono le colonie feline segnalano ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
7. L'Unione Valdera riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi, da parte di soggetti privati individuati come "Responsabile di colonia felina", quale forma di prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.
8. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale, inoltre, dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.
9. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un piccolo recipiente trasparente contenente acqua.
10. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.
11. I volontari sono tenuti a fornire, tramite i moduli messi a disposizione dall'Unione Valdera, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina, provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura della ASL. Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.
12. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina: è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.
13. La realizzazione di rifugio di fortuna in luogo pubblico per i felini appartenenti alla colonia è subordinata a parere favorevole sul progetto da parte del Comune interessato, valutato il rispetto di compatibilità ambientale e decoro urbano.
14. L'Unione Valdera si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.



15. L'Unione, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni.

### **Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. L'Unione Valdera riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione .

## **TITOLO V-VOLATILI E FAUNA SELVATICA**

### **Art. 29 - Detenzione di volatili**

I volatili devono essere detenuti in conformità con quanto disposto dal <sup>8</sup>Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.

### **Art. 30 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.

Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni, solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre), in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali, previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto, sul territorio dell'Unione Valdera, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio dell'Unione, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare, sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

4. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

### **Art. 31 - Contenimento numerico della popolazione di piccioni**

---

<sup>8</sup> Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 20 ottobre 2009 n. 59")

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei piccioni presenti nel territorio comunale per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, su tutto il territorio dell'Unione Valdera somministrare alimenti ai piccioni allo stato libero;

b) incombe ai proprietari degli stabili collocati in ambito urbano, siano essi di enti pubblici che di privati, predisporre quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia; nel caso di inadempienza a questo obbligo, l'Amministrazione procede con specifica Ordinanza, alla quale è dato carattere di esecutorietà di ufficio, con recupero delle spese dal legittimo proprietario, qualora non ottemperante nei termini dati. In occasione degli interventi di straordinaria manutenzione, nonché di ristrutturazioni architettoniche degli stabili, è fatto obbligo di porre in essere adeguate misure permanenti per il contrasto alla nidificazione ed alla posa di piccioni.

2. Resta salvo il rinvio alla Commissione intercomunale affari animali l'esame e la risoluzione di eventuali problemi oggettivamente rilevabili sui singoli territori comunali.

## **TITOLO VI-GLI EQUINI**

### **Art. 32- Principi distintivi**

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo; non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere: "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero, per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese, la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità, agli equidi scuderizzati, di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni, ogni giorno, per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

12. L'Unione autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, regolarmente iscritti a regolari competizioni sportive, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate protezioni tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

Al Servizio Veterinario Azienda Usl che comunque è, per normativa, membro effettivo della Commissione di P.S., sarà demandato, dopo il rilascio del titolo autorizzativo, il controllo sulla verifica dello stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

## **TITOLO VII-SPECIE ACQUATICHE**

### **33 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Le tartarughe acquatiche devono essere detenute in conformità con quanto disposto dal<sup>9</sup>Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.

2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

3. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non

---

<sup>9</sup> Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 20 ottobre 2009 n. 59")

dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali o regionali.

### **Art. 34 – Divieti relativi alle specie animali acquatiche**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche adeguate nel rispetto delle normative specifiche in materia;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere le chele permanentemente legate ai crostacei.

## **TITOLO VIII-ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 35– Tutela degli animali esotici**

1. Ai sensi della normativa regionale, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione all'Unione Valdera per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della <sup>10</sup>legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività .

6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare all'Unione, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

---

<sup>10</sup> Legge 19 dicembre 1975 n. 874 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973" (cosiddetta CITES)

7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Unione Valdera.

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità-sanitario locale territoriale competente.

9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione all'Unione entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Unione Valdera, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell' Azienda USL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali e regionali.

14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte dell'Unione, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

## **TITOLO IX - MOSTRE FAUNISTICHE ITINERANTI E ATTIVITÀ' CIRCENSI CON ANIMALI**

### **Art. 36 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali**

1. E' fatto divieto assoluto sul territorio dell'Unione Valdera di utilizzare ed esporre animali, in particolare quelli appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per circhi e le mostre zoologiche itineranti che rispondono ai requisiti previsti dalle <sup>11</sup>Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti del 2006, emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegate al presente regolamento quale parte integrante dello stesso.

---

11 La Commissione Scientifica CITES svolge le funzioni di Autorità Scientifica nazionale per l'attuazione della CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, recependo le raccomandazioni della Commissione CITES 2006, in merito alla detenzione di specie, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali il cui modello gestionale è compatibile con la detenzione in una struttura mobile.

3. Fatti salvi i superiori divieti e quelli previsti dalle vigenti norme e regolamenti, è fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio dei Comuni dell'Unione Valdera con al seguito animali, in particolare appartenenti alla specie selvatiche ed esotiche di:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- b) assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto fra il pubblico e gli animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;
- c) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'<sup>12</sup>art.6 della L. 150/92;
- d) assicurare l'assistenza veterinaria degli animali al seguito;
- e) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (differenza di età e gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- f) non utilizzare il fuoco negli spettacoli con gli animali;
- g) non utilizzare gli animali prelevati in natura;
- h) assicurare che gli spazi a disposizione degli animali siano corrispondenti alle misure minime richieste e/o conformi alle richieste di legge.

3. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Servizio Suap dell'Unione Valdera, oltre a rispettare tutto quanto previsto dalla normativa vigente, anche in materia di pubblico spettacolo, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) le domande, redatte in carta legale, devono essere presentate nei termini eventualmente previsti nei singoli regolamenti comunali che disciplinano la concessione di suolo pubblico;

b) la domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista per l'approvazione del progetto dalle norme di pubblica sicurezza, della seguente documentazione:

- elenco completo degli animali;
- planimetria datata e sottoscritta con indicazione dei recinti degli animali;
- elenco completo di dati anagrafici del personale addetto e relative qualifiche professionali;
- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria, oppure dichiarare il nominativo del medico che assicura l'assistenza veterinaria;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione del Prefetto ai sensi dell'art. 6 della L. 150/92, relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

4. Sono consentite le manifestazioni di volatili non superiori a due giorni, purchè i volatili detenuti in gabbia non siano esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo siano sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle

---

<sup>12</sup> Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"

caratteristiche etologiche degli animali in modo che gli animali possano muoversi comodamente.

6. Per le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi ed altri ungulati, l'Unione valuterà quanto previsto dall'art. 32 comma 12 del presente regolamento, nel rispetto di quanto indicato nell'<sup>13</sup>accordo Stato-Regioni del 6.02.2003.

### **Art.37 – Prescrizioni e divieti**

1. La violazione delle dichiarazioni sopra indicate e/o l'accertamento della loro non veridicità comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

2. In sede di sopralluogo preventivo (che l'Amministrazione stabilisce sempre necessario) presso l'area circense, da parte degli organi competenti coinvolti nel procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione, qualora si riscontrasse che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto e nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non si procederà al rilascio del titolo autorizzativo.

3. Nel caso in cui sia accertata a carico del circo già autorizzato, una delle violazioni sopra indicate, gli organi accertanti richiederanno, se i termini lo consentono, la revoca dell'autorizzazione dell'attività circense e nelle more della stessa, procederanno all'ingiunzione della sospensione dell'attività circense in stato o limitatamente alle strutture inadeguate.

4. Gli autori della violazione non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione stessa.

### **Art. 38 - Animali in premio o in omaggio**

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli anche viaggianti, nonché piccoli animali, in particolare porcellini d'india per lotterie e scommesse con o senza scopo di lucro.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al competente Ufficio comunale.

## **TITOLO X -DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex

---

<sup>13</sup> "Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy "

<sup>14</sup>Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla <sup>15</sup>Legge 689/81.

2. Per specifiche violazioni sotto indicate la sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

• Violazione delle disposizioni relative alle modalità di conduzione e trasporto animali di cui all'art.5: sanzione amministrativa da € 100,00 a €500,00; • Violazione Art. 16, comma 1 sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 • Violazione Art. 16, comma 2 sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 • Violazione Art.28, 30 e 32 sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

3. Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nella tabella precedente, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

#### **Art. 40 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile e, per le competenze di legge, il personale del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL 5.

#### **Art. 41 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo quanto previsto in particolare dall'art.6 comma 30, si prevede un termine di adeguamento alle disposizioni in esso contenute di tre mesi dall'approvazione del testo regolamentare.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.

---

<sup>14</sup> Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm. ii. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" art. 7-bis Sanzioni Amministrative

<sup>15</sup> Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale"



## LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI

### PREMESSA

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti. Trascorsi sei anni dall'approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia, è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

#### 1) Finalità e obiettivi

Le presenti linee guida si prefiggono prioritariamente di:

- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni italiani.

Le presenti linee guida hanno, inoltre, lo scopo di:

- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche;

- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

## 2) Campo di applicazione:

- A differenza di quanto precedentemente stabilito, le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

## 3) Considerazioni di carattere generale:

- **idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi**: l'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:
  - planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
  - descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
  - nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
    - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
    - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;

- **registro di carico e scarico**: accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. Dal momento che nei precedenti criteri non era stato chiaramente identificato quale fosse l'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante, ad assolvere a tale adempimento.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale, si fornisce, come allegato ai criteri, un **protocollo operativo** (Allegato 1) e la **scheda informativa** (Allegato 2) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

## **CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.**

**Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO.** Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

**Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.** In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

**Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.** Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
  - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
  - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

**Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.** Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

**Criterio 5: PERSONALE.** Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

**Criterio 6: CITES.** Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

**Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

**Criterio 8: PIANO ALIMENTARE.** Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.



**Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.** La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

**Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE.** Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

**Criterio 11: PIANO DI PULIZIA.** Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

**Criterio 12: TRASPORTO.** I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

**Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA.** Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

**Criterio 14: ESIBIZIONI.** Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

## APPENDICE A

### Criteria tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa ( Legge n. 189 del 29/07/2004).

### Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

### Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l’attendamento dell’attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all’aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l’attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

## **1. Elefanti**

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

### **Strutture Interne**

**Dimensioni:** 15 mq per ogni individuo

**Clima:** Temperatura superiore a 15°C;

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L’uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 100 mq per ogni individuo.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

## Altri fattori

**Strutture interne ed esterne:** In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

**Cura e gestione degli animali:** La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### Strutture interne

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

**Terreno:** Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Almeno 80 mq per 1–4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

**Clima:** Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

**Terreno:** Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2–3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

**Spettacoli:** Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

**Alimentazione:** Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

### **3. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter

usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

**Terreno:** Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

**Terreno:** Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

### **Altri fattori**

#### **Strutture interne ed esterne**

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

**Alimentazione:** Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

#### **4. Camelidi**

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

**Terreno:** Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

**Spettacoli:** Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

**Alimentazione:** Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **5. Zebre**

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per animale.

**Clima:** Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

**Terreno:** Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.



### **Struttura esterna**

**Dimensioni:** 150 mq per 1–3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

**Terreno:** Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

### **Altri fattori**

**Strutture esterne:** Gli animali non devono essere legati a pali.

## **6. Scimmie**

### **6.1 Babuini**

#### **Strutture interne**

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5–8°C).

**Terreno:** Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 30 mq per 1–5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

**Alimentazione:** Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **6.2 Scimmie cappuccine**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

**Alimentazione:** Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine

animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

## **7. Rinoceronti**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per ogni individuo.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **8. Ippopotami**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

## 9. Giraffe

### Strutture interne

**Dimensioni:** 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

### Strutture esterne

**Dimensioni:** 250 mq per fino a 3 individui.

**Terreno:** Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

## 10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri ( 8.8 m<sup>3</sup> per 2 animali e 2 m<sup>3</sup> in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

## Allegato 1

### Protocollo operativo

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.  
Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).
- Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.
- Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.
- Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

1. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.  
Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.  
Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).
2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.
3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.









In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto. Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....